



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Palmi**

*II Sezione Civile*

Il Giudice, [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 910/2013 R. Gen. Aff. Cont. trattenuta in decisione all'udienza del 8.04.2015 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c.

**TRA**

[REDACTED] rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giovanni Taccone, e Antonio Insana, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio in Taurianova alla Piazza Libertà n. 16 elettivamente domicilia

ATTRICE

**E**

**EQUITALIA SUD S.p.a** (p.iva:11210661002), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [REDACTED]

CONVENUTA

**NONCHE'**

**COMUNE DI PALMI**, in persona del Sindaco, l.r.p.t., con sede in Piazza Municipio

CONVENUTO CONTUMACE

**NONCHE'**

**PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 10, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15

CONVENUTA CONTUMACE

**Oggetto:** "opposizione a precetto"



**Conclusioni:** all'udienza dell'8.04.2015 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva che, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella *succinta* esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

L'attrice ha agito in giudizio onde sentire dichiarare la nullità e la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 09480201300004119000 notificato in data 3.6.2013 per l'importo totale di Euro [redacted] e disposto sul veicolo di sua proprietà, nonché delle cartelle di pagamento ad esso sottese che l'attrice deduce non le siano state notificate, ossia delle cartelle n. 09420060019465943000 per un importo di Euro [redacted] e n. 09420080000971037001 per un importo di Euro [redacted] iscritte a ruolo per violazione del Codice della Strada e che, secondo quanto risulta dal preavviso di fermo notificato, le sarebbero state notificate, rispettivamente, il 23.10.2006 e il 26.2.2008.

L'attrice ha, quindi, dedotto l'inesistenza del diritto di procedere nei suoi confronti da parte degli enti convenuti, atteso che, essendo state commesse le infrazioni cui si riferiscono le cartelle nel 2003, l'una, e nel 2006, l'altra, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/1981 ed applicabile alle sanzioni amministrative derivanti da violazione di norme del Codice della Strada, sarebbe decorso.

L'attrice, pertanto, accertata l'illegittimità del preavviso di fermo per quanto esposto, chiedeva all'intestato Tribunale di ordinare, per l'effetto, ad Equitalia Sud s.p.a. la non iscrizione del fermo amministrativo intimato con il preavviso impugnato e la cancellazione della iscrizione eventualmente già eseguita, con inefficacia e prescrizione del titolo sotteso alla cartella; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari

All'udienza del 20.11.2013 veniva dichiarata la contumacia del Comune di Palmi e della Prefettura di Reggio Calabria, regolarmente intimati e non comparsi, mentre si costituiva Equitalia sud s.p.a. con comparsa depositata in udienza nella quale chiedeva il rigetto della domanda, attesa l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali all'attrice (della quale produceva avviso di ricevimento - all.3 prod. Equitalia) e la definitività dei titoli notificati e non opposti dall'attrice nelle apposite sedi.

In particolare, Equitalia eccepeva l'inammissibilità dell'eccezione sollevata *ex adverso* in ordine alla prescrizione del diritto, trattandosi di valutazione involgente atti presupposti, ossia le cartelle



esattoriali, la non esperibilità della detta eccezione nei suoi confronti in quanto attinente il merito e dunque da eccepire all'ente impositore e non al concessionario e, nel merito, la decennialità della prescrizione ex art. 2953 c.c.

All'udienza dell'8.4.2015 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel corso dei quali solo parte attrice depositava comparsa conclusionale.

Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi come dalle censure sollevate nel libello introduttivo (la contestazione del preavviso di fermo, la mancata notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione) non v'è dubbio che l'azione esperita integri una fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dacchè diretta a contestare *l'an exequatur*, il diritto di procedere alla minacciata esecuzione per difetto di titolo esecutivo ovvero per insussistenza del credito da soddisfare.

Si rileva *in primis* come le cartelle sottese al preavviso di fermo risultino, contrariamente a quanto dedotto dalla [redacted] essere state notificate all'attrice, come provato documentalmente da Equitalia Sud (all. 3) che ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento di entrambe, l'una, ritualmente notificata in data 23.12.2006 a mani della medesima [redacted], l'altra, in data 14.2.2008, a mani di familiare convivente.

Deve, pertanto, ritenersi provato da Equitalia il perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, non essendo necessario, come chiarito dalla giurisprudenza sul punto, che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. da ultimo Cass. civ. 9246/2015 e nei medesimi termini Cass. 23213/2014, Cass. 1091/2013, Cass. 14327/2009).

Ritenuta quindi avvenuta, e avvenuta validamente, la notifica delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo opposto, quanto all'ulteriore censura concernente la prescrizione del credito in esse azionato, questo Tribunale condivide l'orientamento secondo cui, in assenza di un accertamento di natura giudiziale ai sensi dell'art. 2953 c.c.- al quale non può essere equiparata la mancata opposizione delle cartelle o delle multe - il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 28 legge 689/81 (e non quello decennale) che caratterizza la violazione di norme del Codice della Strada (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, confermata di recente da Cass. n. 4574/2015). Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“La cartella esattoriale non*



*opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato" (Cass. 4338/2014).*

Applicando tali principi al caso in esame, pertanto, il diritto di credito deve dichiararsi prescritto, atteso che la notifica del preavviso di fermo all'odierna opponente da parte di Equitalia è avvenuta solo in data 2.6.2013, ossia ben oltre cinque anni dall'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese (l'una notificata il 23.10.2006 e l'altra il 26.2.2008), e considerato che non è stato dedotto né provato alcun atto interruttivo del detto termine di prescrizione successivamente maturato.

Quanto al regolamento delle spese, le stesse sono poste a carico della sola Equitalia sud s.p.a., che ha dato causa alla lite, e sono liquidate, in assenza di apposita nota spese *ex art 75 disp.att. c.p.c.*, sulla base del D.M. 55/2014 -valori minimi- in favore dei procuratori di [redacted] dichiaratisi distrattari.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti del Comune di Palmi, della Prefettura di Reggio Calabria e di Equitalia sud s.p.a. nel procedimento recante N.R.G. 910/2013, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda, e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del diritto di cui alle cartelle n. 09420060019465943000 e n. 09420080000971037001 e annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201300004119000 relativamente alle cartelle n. 09420060019465943000 e n. 09420080000971037001;
- condanna Equitalia Sud s.p.a, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in Euro [redacted] per compensi ed Euro [redacted] per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Antonio Insana e Giovanni Taccone.

Così deciso in Palmi, il 27.10.2015.

Il Giudice

[redacted]

